

La febbre gialla cagionò nel 1820 stragi a Demerary, e particolarmente tra i più antichi abitanti (1).

1815, 6 aprile. *Affrancazione degli schiavi.* Giusta la grida del governatore, general maggiore John Murray, il diritto di accordare il permesso di emancipare gli schiavi è riservato ad esso ed alla corte di polizia. Ogni atto emanato da' particolari che si arrogassero questo potere sarà considerato siccome nullo ed illegale. Per affrancare uno schiavo il padrone deve indirizzare alla corte di polizia una petizione ch' esprima il di lui nome, l'età, il domicilio ed i motivi che lo determinano, non che il nome e l'età dello schiavo ed i di lui mezzi di sussistenza; devono entrambi comparire dinanzi la corte per sostenere la loro petizione; e dai proprietari che non adempissero a queste formalità sarà pagata un'ammenda di ducencinquanta *guilders* o fiorini (cinquecentotto franchi) almeno, e di millecinquecento fiorini (tremila centosettantaquattro franchi) al più. Sarà inoltre percepito un balzello coloniale di cinquanta *guilders* (centocinque franchi circa) per ciascuna lettera di emancipazione. Per permettere ad ogni creditore del proprietario dello schiavo liberato di opporsi alla di lui liberazione in modo legale, sarà nella gazzetta pubblicato l'avviso dell'intenzione del petitionario, ciascun sabbato per tre settimane consecutive. Lo schiavo non sarà considerato come libero se non quando avrà ricevuto le sue lettere di affrancazione (2).

1817, 18 marzo. *Ordinanza emanata per ottenere lo esatto censimento della popolazione schiava.* Ogn' individuo residente nella colonia e possidente schiavi è obbligato a fare ogni tre anni (dal 1.^o giugno al 1.^o settembre) una dichiarazione con giuramento contenente il nome, il colore, l'età, l'impiego ed il paese natale di ciascheduno schiavo.

1818. Avendo i lordi del tesoro udito essere stata la perdita degli schiavi nelle piantagioni del ventisei per cento, nominarono commissari per sopravvegliare queste

(1) Veggasi il vocabolo *Malattie* alla fine dell' articolo *Berbice*.

(2) *The laws of the British Colonies*, di John Henry Howard, *solicitor*, vol. II, pag. 190-192.